COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO
Provincia di Lecco
Decreto n° 5/2018

STR. 5
Proposta n° 5/2018

OGGETTO:DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 37 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

IL SINDACO

Richiamata:
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 23.05.2018, con la quale stato approvato lo schema di protocollo di Intesa per ricerca di mercato finalizzata all' individuazione del RPD/DPO e assolvimento adempimenti in materia di Privacy;
- la determinazione n. 525 del 13.09.2018 del Responsabile della Struttura V con la quale è stata individuata la Società Si.net Servizi Informatici srl con sede in Corso Magenta 46 - 20123 Milano- P.I. 02743730125, il soggetto a cui sono state affidate le incombenze relative al servizio di cui trattasi compresa l'attribuzione della funzione di Responsabile della Protezione dei Dati Personali, per un periodo di 36 mesi;

Considerato che la Si.net Servizi Informatici srl con sede in Corso Magenta 46 - 20123 Milano- P.I. 02743730125 quale soggetto incaricato all'espletamento del servizio, ha individuato quale DPO referente per l'Ente il Sig. Tiberi Paolo ;

Rilevato che con atto di Giunta Comunale n. 149 del 19.09.2018 si provvedeva alla formale nomina del Responsabile della protezione dei dati personali (RPD/DPO) per il Comune di Mandello Del Lario, per un periodo di 36 mesi a partire dalla data di effettiva comunicazione della nomina al Garante Privacy, individuando la Società Si.net Servizi Informatici srl con sede in Corso Magenta 46 - 20123 Milano- P.I. 02743730125 quale soggetto incaricato all'espletamento del servizio, individuando quale referente per l'Ente il Sig. Tiberi Paolo ;

Richiamati in particolare gli articoli 37, 38 e 39 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla “Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”, che sono entrati in vigore il 25 maggio 2018 e che in particolare prevedono:

Articolo 37 - Designazione del responsabile della protezione dei dati

1. Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento designano sistematicamente un responsabile della protezione dei dati ogniqualvolta:

a) il trattamento è effettuato da un’autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali;

b) le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento consistono in trattamenti che, per loro natura, ambito di applicazione e/o finalità, richiedono il monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su larga scala; oppure

c) le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento consistono nel trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati personali di cui all’articolo 9 o di dati relativi a condanne penali e a reati di cui all’articolo 10.

2. Un gruppo imprenditoriale può nominare un unico responsabile della protezione dei dati, a condizione che un responsabile della protezione dei dati sia facilmente raggiungibile da ciascuno stabilimento.
3. Qualora il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento sia un'autorità pubblica o un organismo pubblico, un unico responsabile della protezione dei dati può essere designato per più autorità pubbliche o organismi pubblici, tenuto conto della loro struttura organizzativa e dimensione.
4. Nei casi diversi da quelli di cui al paragrafo 1, il titolare e del trattamento, il responsabile del trattamento o le associazioni e gli altri organismi rappresentanti le categorie di titolari del trattamento o di responsabili del trattamento possono o, se previsto dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, devono designare un responsabile della protezione dei dati. Il responsabile della protezione dei dati può agire per dette associazioni e altri organismi rappresentanti i titolari del trattamento o i responsabili del trattamento.
5. Il responsabile della protezione dei dati è designato in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39.
6. Il responsabile della protezione dei dati può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi.
7. Il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento pubblica i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati e li comunica all'autorità di controllo.

Articolo 38 - Posizione del responsabile della protezione dei dati

1. Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento si assicurano che il responsabile della protezione dei dati sia tempestivamente e adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali.
2. Il titolare e del trattamento e il responsabile del trattamento sostengono il responsabile della protezione dei dati nell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 39 fornendogli le risorse necessarie per assolvere tali compiti e accedere ai dati personali e ai trattamenti e per mantenere la propria conoscenza specialistica.
3. Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento si assicurano che il responsabile della protezione dei dati non riceva alcuna istruzione per quanto riguarda l'esecuzione di tali compiti. Il responsabile della protezione dei dati non è rimosso o penalizzato dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento per l'adempimento dei propri compiti. Il responsabile della protezione dei dati riferisce direttamente al vertice gerarchico del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento.
4 Gli interessati possono contattare il responsabile della protezione dei dati per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all'esercizio dei loro diritti derivanti dal presente regolamento.
5. Il responsabile della protezione dei dati è tenuto al segreto o alla riservatezza in merito all'adempimento dei propri compiti, in conformità del diritto dell'Unione o degli Stati membri.
6. Il responsabile della protezione dei dati può svolgere altri compiti e funzioni. Il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento si assicura che tali compiti e funzioni non diano adito a un conflitto di interessi.

Articolo 39 - Compiti del responsabile della protezione dei dati

1. Il responsabile della protezione dei dati è incaricato almeno dei seguenti compiti:
a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal presente regolamento nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati;
b) sorvegliare l'osservanza del presente regolamento, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento

o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35;
d) cooperare con l'autorità di controllo;
e) fungere da punto di contatto per l'autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione.
2. Nell'eseguire i propri compiti il responsabile della protezione dei dati considera debitamente i rischi inerenti al trattamento, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del medesimo.
Precisato che la figura incaricata nell'eseguire i propri compiti di Responsabile della protezione dei dati considera debitamente i rischi inerenti al trattamento, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del medesimo.
Ritenuto dover nominare formalmente il citato soggetto, ai fini della successiva comunicazione al Garante a mezzo della piattaforma: https://servizi.gpdp.it/comunicazione-rpd/.

DECRETA

1. Di nominare, quale figura del Responsabile della protezione dei dati personali (RPD/DPO) per il Comune di Mandello Del Lario, per un periodo di 36 mesi a far data dalla comunicazione al Garante della Privacy, la Società Si.net Servizi Informatici srl con sede in Corso Magenta 46 20123 Milano- P.I. 02743730125, quale soggetto incaricato all'espletamento del servizio, nella persona del referente per l'Ente del Sig. Tiberi Paolo;
2. Di dare atto che il presente provvedimento, sarà comunicato al soggetto interessato;
3. Della nomina sarà data notizia sul sito istituzionale dell'ente, dove dovrà essere disposta apposita sezione con i dati di contatto e una succinta scheda sulle attribuzioni e funzioni a tutela della cittadinanza.
4. La nomina verrà comunicata al Garante tramite la procedura on line.

Mandello del Lario, lì 28-09-2018

Il SINDACO

Dott. Riccardo Fasoli

Decreto n° 5/2018

STRUTTURA V - Servizi Amministrativi, Legali e Tributari

OGGETTO: DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 37 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

Il sottoscritto certifica che il provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio online consultabile sul Sito Ufficiale dell'Ente dal 28-09-2018 per giorni quindici consecutivi.

Mandello del Lario, lì 28-09-2018 Il SEGRETARIO GENERALE

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate